Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, delDecreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (Approvato con deliberazione di G.C. $n.^{189}$, del 26/07/2018)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Obiettivi e finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo
Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo
CAPO II – INCARICHI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
Art. 5 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale
Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo
Art. 7 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
Art. 8 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte
Art. 9 - Incremento della quota del fondo
CAPO III – TERMINI E PENALITA'
Art. 10– Termini per le prestazioni8
Art. 11 -Riduzione delle risorse finanziarie - penali 8
CAPO IV – NORME FINALI9
Art. 12 - Assicurazioni 9
Art. 13 - Tabelle di calcolo
Art. 14 - Disposizioni transitorie1
Art 15 – Entrata in vigore

- CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e in ossequio all'art. 1 comma 526 della Finanziaria 2018, che, con il predetto comma 526 inserisce, all'art. 113 del Codice dei contratti, il seguente comma 5-bis "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Il presente regolamento si applica sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Taranto, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
- Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
- 3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente **approvati, posti a base di gara e finanziati,** e riguardino opere o "lavori" così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. nn), del Codice.
- 4. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per appalti di forniture e servizi, i cui progetti sono predisposti ed articolati secondo quanto stabilito dall'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, senza che sia necessaria per il riconoscimento dell'incentivo, la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato ad un lavoro pubblico, intendendosi il termine "lavori a base d'asta" utilizzata nel secondo comma dell'art. 113, del Codice non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture.
- 5. <u>Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</u>
- 6. <u>Il presente regolamento non si applica sulle procedure di affidamento senza che sia stata esperita formale procedura di gara comparativa;</u>
- 7. Sono altresì esclusi gli incentivi per attività tecniche in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via

diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione" (art. 1, coma 2, lett. e), D.Lgs. 50/16).

ART.3-COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

- 1. L'Amministrazione Comunale destina ad un **"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"**, risorse finanziare in misura non superiore al **2%**(due per cento) degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
- 2. L'art. 1 comma 526 della Finanziaria 2018, inserisce, all'art. 113 del Codice dei contratti, il seguente comma 5-bis "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
- 3. L'importo di cui al comma 1 viene destinato:
 - a) per l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali-assistenziali- e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale.
 - b) per il restante 20% (venti per cento), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 - La Direzione finanziaria, sulla base delle indicazioni delle Direzioni proponenti, inserisce in appositi capitoli di bilancio le somme di cui al presente articolo al fine della successiva assegnazione ed utilizzazione nell'ambito del P.E.G..

ART.4- PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

- 1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art.3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza eal netto dell'I.V.A.. In particolare per:
 - a) Importo a base di gara <u>fino ad euro 5.000.000</u> l'incentivo è attribuito in ragione della misura massima del **1,6%**(80% del 2%);
 - b) importo a base di gara oltre i 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,28 % (80% dell'1,6%);

- Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sotto progetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 1,6%(80% del 2%), ed in ragione dell'importo complessivo se risultasse maggiore di €.5.000.000,00 del 1.28% (80% dell'1,6%);
- 3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

- CAPO II – INCARICHI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

- 1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento.
- 2. Il RUP è nominato con apposito provvedimento, dal Dirigente della struttura competente all'esecuzione dell'intervento, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
- 3. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Dirigente della Direzione preposta, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
- 4. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
- 5. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 10, comma 1.
- 6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre Direzioni. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altra Direzione, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente della Direzione coinvolta. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

- 7. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo di verifica di conformità nel processo di validazione di progetti, e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- 1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente della Direzione preposta, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività.
- 2. L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nelle tabelle allegate al presente regolamento.
- 3. In casi eccezionali, le aliquote del compenso potranno, a consuntivo, essere eventualmente modificate ed adeguate, a giudizio del R.U.P., proporzionalmente all'effettivo apporto quantitativo e qualitativo dei componenti del gruppo.
- 4. Nel caso di approvazione di **progetti e/o perizie di variante e suppletive**, nonché di lavori, servizi o forniture supplementari, di cui all'art. 106 comma 1, del Codice, l'incentivo è soggetto a rideterminazione in riferimento all'importo dei lavori e costi della sicurezza previsti nelle stesse varianti.
- 5. Il personale incaricato che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in **orario straordinario**; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
- 6. Qualora più funzioni siano cumulate in capo ad un medesimo soggetto, vengono analogamente cumulate le relative quote di compenso, fermo restando quanto ulteriormente previsto e specificato nel presente regolamento.

ART. 7 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla basi di una relazione/istruttoria a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
- 2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

- a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) in percentuale rispetto allo stato d'avanzamento delle relative opere:
 - per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
- c) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- d) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i compensi potranno essere erogati anche in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

ART. 8 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 2. Il controllo del rispetto del limite del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui al comma precedente, è effettuato dai centri di costo delle direzioni in cui sono incardinati i funzionari beneficiari dell'incentivo, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e incrementa la quota del fondo di cui all'art. 3.

ART. 9 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli Appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento.
- 2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 11 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

- CAPO III – TERMINI E PENALITA'

ART. 10 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

- 1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante.
- I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltatrice; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed, in particolare, con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
- 3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 11 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI

- 1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, (fatti salvi gli incrementi dei costi non imputabili a varianti disposte ai sensi dell'art. 106 e le sospensioni di cui all'art. 107, del Codice), gli incentivi sono ridotti, in relazione alle rispettive responsabilità nelle seguenti misure:
 - a) ritardo delle attività di competenza fino a 30 giorni: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) ritardo delle attività di competenza oltre i 30 gg. e fino a 90 gg.: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - c) ritardo delle attività di competenza oltre i 90 gg. e fino a 120 gg.: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - d) ritardo delle attività di competenza oltre i 120 gg.: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

CAPO IV - NORME FINALI

ART. 12 - ASSICURAZIONI

- L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, sostiene per intero le spese per le polizze assicurative previste dalla legge a copertura dei rischi di natura professionale per le funzioni previste dall'art.113 del Codice dei Contratti, in favore dei tecnici dipendenti incaricati delle prestazioni professionali e amministrative oggetto del presente regolamento.
- 2. L'Amministrazione Comunale provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative tese al risarcimento di eventuali somme di denaro conseguenti all'applicazione di contravvenzioni, ammende, sanzioni amministrative e oblazioni, relativamente agli incarichi di R.U.P., Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione, Collaudatore, Coordinatore della sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici servizi e forniture e per tutte le funzioni previste dall'art.113 del Codice dei Contratti, , tranne che venga accertata la mancata operatività con media diligenza, la colpa o dolo da parte del dipendente.

ART. 13 TABELLE DI CALCOLO

1. Il presente regolamento è integrato dalle seguenti tabelle di base per la determinazione e ripartizione dei compensi incentivanti, che sono state approvate in sede di contrattazione integrativa. In casi particolari, non espressamente previsti dal regolamento, l'applicazione delle stesse potrà variare su motivato giudizio ed interpretazione del Dirigente, sentito il RUP, fermo l'inderogabile contenimento dell'importo dell'incentivo nei limiti previsti dalla legge e dal presente atto.

tab. A	DEFINIZIONE PERCENTUALE INCENTIVO PER IMPORTO INTERVENTO		
	fasce importi	%	note
1	fino a € 5.000.000	1,6	
2	oltre € 5.000.000	1,3	

tab. B	RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FASI ESECUTIVE		
	fasi esecutive	%	note
fase 1	Ufficio del R.U.P.	35	
fase 2	Programmazione spesa per investimenti	5	
fase 3	Verifica preventiva progetto	5	
fase 4	Predisp. e controllo procedure bando	5	
fase 5	Direzione Lavori / Direzione Esecuzione	40	
fase 6	Collaudo tecnico amm.vo / Verifica confor.	10	

tab. C	RIPARTIZIONE INC	R FUNZIONI ESPLETA	
fase 1	Ufficio del R.U.P.	peso	
а	responsabile del procedimento	3	
b	collaboratore RUP - funzionario	1,5	
С	collaboratore RUP - istruttore	1	
d	collaboratore generico	0,8	
fase 2	Programmazione spesa per investimenti		

1	1	1
а	funzionario responsabile	3
b	collaboratore tecnico	1,5
c°	collaboratore amministrativo	0,8
fase 3	Verifica preventiva progetto	
а	funzionario responsabile	3
b	collaboratore tecnico	1,5
С	collaboratore amministrativo	0,8
fase 4	Predisp. e controllo procedure bando	
а	funzionario responsabile	3
b	collaboratore tecnico	1,5
С	collaboratore amministrativo	0,8
fase 5	Ufficio Direzione Lavori / Dir. Esecuzione	
а	direttore lavori/direttore esecuzione	3
b	direttore operativo/collab. istruttore	1,5
С	ispettore di cantiere/collab. generico	1
fase 6	Collaudo tecnico amm.vo / Verifica confor.	
а	collaudo t.a. / certificato reg. esecuzione	1,2
b	collaudatore statico	1
С	collaudatore impianti	0,8

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Con riferimento alla disciplina da applicare, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in questione, al progetto di opera o lavoro, con riferimento alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore di modifiche legislative, si farà applicazione dell'orientamento espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2009 e Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 11/2015/QMIG, per cui il riferimento temporale ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare va fissato nel momento dell'approvazione dell'opera, prescindendo dal momento in cui le prestazioni incentivate siano state in concreto poste in essere.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al **19/04/2016**, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3. In considerazione del principio generale del divieto di retroattività della legge, sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi maturati per attività inerenti ai progetti approvati prima del 19/04/2016, sia con riferimento alla costituzione del fondo, sia all'applicazione su tutte le tipologie di lavori in essa previste, vanno assoggettati alla previgente disciplina regolamentare, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.
- 4. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 5. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 9, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 3, comma 2, secondo periodo, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.

- 6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., al regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/10, nelle parti ancora in vigore, nonché alle Linee Guida emanate dall'ANAC in ordine al cd. Controllo Collaborativo.
- 7. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il perfezionamento dell'esecutività della delibera di formale approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.